

Contratto di Sponsorizzazione

L'accordo per il contributo formativo ("L'accordo") entra in vigore effettivo a partire dal dalla data di sottoscrizione e fino a conclusione del Master di I Livello Stomaterapia e Incontinenze anno accademico 2020/2021.

DA E TRA

Coloplast S.p.A. in persona del suo procuratore speciale **Patrizia Turrini, Direttore Generale** con sede in Bologna, via Trattati Comunitari n. 9, c.f. 04029180371 e P.iva 00691781207 (di seguito la "Società")

E

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito il "Beneficiario del contributo formativo") in persona del legale rappresentante il Commissario Straordinario f.f. Dott Antonio Lorenzo Spano

Definiti di seguito insieme come "Parti", o ciascuno individualmente come "Parte".

CONSIDERATO CHE la Società e le Sue Società affiliate sono impegnate nella ricerca, sviluppo, produzione, marketing e vendita di dispositivi medici;

CONSIDERATO CHE la Società è impegnata a sostenere la formazione medica indipendente e a tal fine è disposta a sostenere contributi formativi da erogare tramite un fondo o attraverso Organizzazioni Sanitarie per il sostegno e la promozione della formazione medica degli operatori sanitari, dei pazienti e/o per argomenti clinici, scientifici e/o di carattere sanitario importanti per le aree terapeutiche a cui la Società è interessata e/o coinvolta;

CONSIDERATO CHE il beneficiario del contributo formativo è un'Azienda Ospedaliera che ha successivamente compilato la richiesta per formalizzare l'approvazione del contributo formativo (Allegato I) alla Società e, in caso di eventi internazionali oppure organizzati da società indipendenti, ha verificato l'avvenuta approvazione dell'evento stesso da parte del Sistema EthicalMedTech Conference Vetting;

CONSIDERATO CHE la Società ha esaminato la richiesta per il contributo formativo e desidera fornire un supporto al beneficiario dello stesso ai seguenti termini e condizioni:

Articolo 1 – Scopo e caratteristiche del contributo formativo

1.1 Il contributo formativo dovrà essere utilizzato per sostenere la partecipazione di un operatore sanitario ad eventi formativi organizzati dalla terza parte o per sostenere gli eventi formativi organizzati o borse di studio e sodalizi o Campagne di sensibilizzazione pubblica specificati nell'articolo 2 ("contributo formativo"). Il contributo formativo verrà elargito per sostenere la formazione medica indipendente nel rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati dalla Società nonché dei principi contenuti nel Codice Etico MedTech Europe e di tutte le leggi applicabili. Il Modello Organizzativo, Codice etico e il Codice Medtech sono pubblicati sul sito www.coloplast.it

1.2 Il beneficiario del contributo formativo potrà utilizzare l'importo esclusivamente per il programma che dovrà essere preventivamente inviato alla Società prima della firma del presente Contratto.

Qualsiasi modifica dell'utilizzo dello stesso dovrà essere approvata preventivamente dalla Società per iscritto.

Il contributo formativo dovrà essere utilizzato nel rispetto del "Programma" che dovrà prevedere:

N° 1 Infermiere Clinica Urologica dell'AOU Sassari

€ 1500,00 per iscrizione

Per l'evento Master di I Livello Stomaterapia e Incontinenze anno accademico 2020/2021 – Università telematica Pegaso

1.3 Il "Programma" dovrà avere scopo esclusivamente scientifico e/o formativo con esclusione di qualsiasi attività di promozione, diretta o indiretta, di prodotti o servizi aziendali.

1.4 Il contributo Formativo non potrà essere utilizzato per motivi diversi dallo scopo scientifico/formativo quali, ad esempio:

- a) La promozione diretta o indiretta di prodotti o servizi di una Società medica
- b) Il pagamento da parte del beneficiario del contributo formativo per compensi per fiere o esposizioni per la promozione di prodotti e servizi
- c) Il sostegno di attività benefiche
- d) Il pagamento per le spese generali organizzative come l'acquisto degli impianti principali, l'addestramento dello staff software e non medico.

Articolo 2 – Modalità di erogazione e utilizzo del contributo formativo

2.1 Ferme restando le condizioni di cui all'art. 1 del presente accordo, la Società pagherà al beneficiario del contributo formativo la somma complessiva di €1500,00 (Millecinquecento/00) per sostenere il beneficiario come stabilito nell'articolo 1. E' inteso che il contributo formativo sarà onnicomprensivo e la Società non sarà in alcun modo tenuta al pagamento di ulteriori importi, né per compensi aggiuntivi, onorari o spese maturate per qualsiasi ragione o titolo. Il beneficiario dovrà presentare alla Società entro 30 giorni fattura e rendiconto specifico sull'utilizzo della somma erogata per il contributo formativo.

2.2. Il beneficiario, in caso di mancato utilizzo parziale e/o totale della somma erogata per il contributo formativo, dovrà provvedere alla restituzione dell'importo totale secondo le modalità da concordare tempestivamente con l'Ente beneficiario. Il beneficiario si obbliga a trasmettere tempestivamente i giustificativi fiscali (fattura riportante tutte le voci di spesa/consuntivo analitico) di cui al rendiconto a semplice richiesta della Società.

2.3 Il pagamento sarà elargito, a mezzo bonifico bancario, dalla Società al beneficiario del contributo formativo entro 30 giorni fine mese dal ricevimento della fattura, alle seguenti coordinate bancarie di cui il beneficiario dello stesso dichiara essere il titolare:

Intestatario del conto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Banca: .Banco di Sardegna Agenzia 1

IBAN:IT75E010151720100070188747

BIC: BPMOIT22

Articolo 3 – Obblighi del beneficiario: Etica e conformità

- 3.1 Il beneficiario del contributo formativo si obbliga a garantire l'utilizzo della somma erogata dalla Società nel pieno rispetto di quanto segue:
- a) conformità con i principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati dalla Società nonché i principi contenuti nel Codice Etico MedTech Europe e di tutte le leggi applicabili, che dichiara di conoscere.
 - b) conformità con gli obblighi informativi applicabili del contributo formativo inclusa la Piattaforma di Trasparenza di MedTech Europe così come qualsiasi altro obbligo relativo a qualsiasi beneficiario del fondo per il contributo formativo per qualsiasi Ente professionale, istituzione o Agenzia governativa che richieda tale obbligo informativo.
- 3.2 Le Parti dichiarano specificamente che l'erogazione del contributo formativo non è implicitamente né esplicitamente correlata ad alcun obbligo a carico del beneficiario dello stesso per l'acquisto, noleggio, raccomandazioni, prescrizioni, utilizzo, fornitura di prodotti e/o servizi della Società o per ricompensare acquisti, utilizzi, ordini, raccomandazioni o riferimenti passati.

Articolo 4 – Selezione indipendente

- 4.1 La Società non avrà alcun coinvolgimento nella selezione degli operatori sanitari che beneficeranno del contributo formativo. Ad esempio, qualora l'importo finanziario fosse erogato allo scopo di sostenere la frequenza degli operatori sanitari a Eventi formativi organizzati da terze parti, il beneficiario dello stesso sarà il solo responsabile per la selezione dei partecipanti.
- 4.2 Nei casi in cui il beneficiario del contributo formativo sia l'organizzatore dell'Evento formativo, il beneficiario sarà il solo responsabile per determinare il contenuto del programma; selezionare i relatori sul palco, i moderatori e/o presidente, che presenzieranno durante l'Evento formativo organizzato da una terza parte (la "Facoltà"); e provvedere al pagamento degli onorari della Facoltà, se previsti. La Società non avrà facoltà di determinare il contenuto del programma formativo per la selezione della Facoltà.

Articolo 5 – I diritti di revisione e di verifica da parte della Società

- 5.1 Entro 30 giorni dallo svolgimento degli Eventi formativi organizzati dalla terza parte o le borse di studio o le campagne di sensibilizzazione pubblica, il beneficiario del contributo formativo fornirà alla Società un rapporto sull'utilizzo dello stesso allegando la relativa documentazione probatoria (ad esempio, le copie dei documenti relativi alle prenotazioni, le copie dei biglietti originali) per

la verifica, da parte della Società, in merito all'effettivo utilizzo della somma in conformità con i termini e le condizioni del presente accordo.

- 5.2 Il beneficiario del contributo formativo dichiara di essere consapevole delle leggi vigenti e/o della normativa interna, delle tasse o degli obblighi di revisione ai quali la Società deve attenersi e, pertanto, autorizza fin da ora la Società, direttamente o tramite una terza parte indipendente, alla verifica da eseguire in loco sull'utilizzo del contributo formativo in conformità ai termini e alle condizioni di questo Accordo. Il beneficiario del contributo si obbliga pertanto a consentire, al rappresentante o ai rappresentanti della Società che condurranno tali revisioni, il libero e completo accesso a informazioni e documentazione utili per questo scopo. Il beneficiario del contributo formativo si obbliga a soddisfare le richieste di monitoraggio della Società e a collaborare nonché assistere la Società in tali revisioni. La Società si obbliga, per parte sua, a comunicare al beneficiario e, ove possibile, concordare con lo stesso, la data di espletamento di tali operazioni di revisione e controllo con un preavviso di almeno (14) giorni.

Articolo 6 – Clausola risolutiva espressa

6.1. Il presente accordo si risolverà di diritto secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c., a seguito di dichiarazione della Società di volersi avvalere della presente clausola, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- inadempimento parziale e/o totale anche ad una sola delle obbligazioni previste degli artt. 1 e 3 del presente accordo;
- violazione dei principi contenuti nel Codice Etico Medtech Europe e nel Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- mancato rispetto del Programma previsto dall'art. 1
- mancata approvazione del Programma da parte del Sistema di Controllo Ethical Medtech Conference Vetting, ovvero cancellazione dell'Evento in caso di Evento formativo Internazionale.

In caso di risoluzione del presente accordo nulla sarà dovuto dalla Società e il beneficiario del contributo formativo dovrà restituire immediatamente l'eventuale somma già erogata.

Articolo 7 – Varie

- 7.1 Il presente documento e gli allegati specificamente indicati e sottoscritti costituiscono l'intero Accordo e le parti dichiarano di averlo compreso e liberamente sottoscritto. Esso sostituisce qualsiasi precedente e/o diverso accordo scritto o orale. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente in materia a carico della parte privata.
- 7.2 Il presente Accordo potrà essere modificato solo per iscritto con il consenso di entrambe le Parti.
- 7.3 Il beneficiario del contributo formativo non assegnerà, trasferirà o altrimenti disporrà di nessuno dei diritti, doveri o obblighi di cui al presente Accordo senza il preventivo consenso scritto della Società che sarà libera di concedere o negare.

Articolo 8 – CLAUSOLA INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art 13 Regolamento UE 2016/679, la Società, in qualità di titolare del Trattamento, informa che i dati personali acquisiti ai fini della instaurazione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti di natura legale, contabile ed amministrativa, da esse derivanti, nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

La Società tratterà i dati per il tempo necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento di obblighi di legge o per finalità amministrative e contabili: in ogni caso i dati saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

I dati potranno essere resi accessibili a Persone fisiche, dipendenti e/o collaboratori del Titolare che, nell'ambito delle relative mansioni, sono stati incaricate e autorizzate a trattare tali informazioni; a Società appartenenti al medesimo Gruppo Coloplast SA, nonché a consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché consulenti legali per gestione di eventuali contenziosi e, più in generale, a tutti i soggetti, enti ed organismi cui la facoltà di accesso a tali informazioni sia riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e/o giudiziari (es. Organismo di Vigilanza, Autorità Giudiziaria, ecc.). In dati non saranno diffusi.

In relazione al trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, al cui testo si fa rinvio, inviando una mail al Contact Point per l'Italia all'indirizzo: privacyproteciotn@coloplast.com o contattando il DPO del Gruppo Coloplast (Data Protection Officer) al seguente indirizzo it_privacy_protection@coloplast.com.

Si rammenta che laddove si ritenga che il trattamento avvenga in violazione della normativa sulla protezione dei dati, è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, 00186, Piazza di Montecitorio n. 121 (www.garanteprivacy.it).

Articolo 9 – Legge applicabile e Foro competente

Le Parti dichiarano di scegliere la legge italiana quale legge applicabile al presente accordo e a tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Dichiarano, inoltre, che ogni eventuale controversia tra le stesse, relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, se non risolta amichevolmente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di Sassari.

Con questa firma, le Parti concordano su tutti i termini e le condizioni di questo accordo.

Per a nome di

Coloplast S.p.A.

Dott.ssa Patrizia Turrini
Direttore Generale

Data della firma

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Dott. Antonio Lorenzo Spano
Commissario Straordinario f.f.

Data della firma